

Roma 20 dicembre 2016

Regime forfetario Legge 398/1991: aumenta il limite a 400 mila euro

La legge di Stabilità per il 2017 contiene un'importante novità per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla Legge 398/1991.

Il comma 50 dell'articolo 1 modifica il comma 2, articolo 90, L. 289/2002, al fine di aggiungere un secondo periodo per stabilire che:

“A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1^o gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro”.

Si tratta di un notevole incremento rispetto al precedente limite di 250.000 euro che era in vigore dal 01/01/2003.

Pertanto, il nuovo limite dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche di poter fruire, previa opzione, delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 è fissato a 400.000 euro.

Decorrenza

Come risulta dal testo della disposizione di legge sopra riportato, la decorrenza dell'incremento del plafond è da individuarsi **“a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2017”**

Al fine dell'operatività del nuovo limite occorre, quindi, operare la seguente distinzione:

- Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) per l'esercizio 2016 varrà ancora il vecchio limite di € 250.000,00, mentre il nuovo limite di 400.00 euro varrà a partire dall'anno 2017;
- Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (es. 01/07/2016 – 30/06/2017 o 01/09/2016 – 31/08/2017) il periodo di imposta “in corso al 01/01/2017” è quello 2016/2017, quindi, di fatto, la decorrenza della disposizione ha un effetto sull'esercizio in corso.

I vantaggi del regime forfetario Legge 398/1991

Come è noto il regime forfetario di cui alla L. 398/1991 prevede la seguente tassazione di vantaggio:

- Determinano del reddito imponibile ai fini Ires applicando all'ammontare dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l'ordinaria aliquota Ires (che dal prossimo anno scenderà al 24%).
- Determinazione dell'Iva da versare applicando una percentuale unica di detrazione forfetariamente determinata nella misura del 50 per cento dell'imposta incassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione (prima del 10%). Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a un terzo.

Semplificazioni contabili e dichiarative

L'opzione per il regime agevolato della legge 398/1991 comporta altresì la possibilità di beneficiare di importanti e significative semplificazioni contabili.

In tal caso, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate:

- dalla tenuta delle scritture contabili e fiscali (registro IVA acquisti, vendite, corrispettivi cespiti ammortizzabili, libro giornale, libro inventari ecc.);
- dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633).
- rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati;
- presentazione della comunicazione annuale dati Iva e della dichiarazione annuale IVA.

E' opportuno sottolineare che l'esonero dall'emissione della fattura non significa divieto bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l'unico strumento per la controparte atto a dedurre l'IVA addebitata.

Sono comunque tenute a :

- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l'esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;
- Annotare, entro il 15 del mese successivo, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento commerciale con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Sul prospetto devono essere indicati i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie. Su questo prospetto devono quindi essere annotati anche i proventi derivanti da attività commerciali occasionali e da raccolte fondi.

L'esercizio dell'opzione

Si ricorda, inoltre, che per usufruire del regime agevolato indicato, di cui alla legge 398/1991 è necessario esercitare l'opzione prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende applicare le disposizioni di cui alla L. 398/91, a prescindere dalla scadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'ufficio SIAE territorialmente competente, in funzione del domicilio fiscale. Rimane l'obbligo di comunicare l'opzione con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il quadro VO della dichiarazione IVA.

L'opzione ha effetto fino a revoca e, in ogni caso, è vincolante per un quinquennio. Qualora nel corso dell'anno venga superato il limite di € 400.000 di proventi per accedere al regime di cui alla L. 398/91, si applicano con effetto dal mese immediatamente successivo le disposizioni ordinarie in materia obblighi contabili, di determinazione del reddito e di Iva.

Per le associazioni di nuova costituzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 63/E del 16.05.2006 è necessario riportare il limite massimo dei proventi commerciali al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni.